

SENTENZA A SEGUITO DI SCAMBIO DI MEMORIE EX ART. 127
TER C.P.C. IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice, dr. Marika Motta, nella causa iscritta al n. 662 dell'anno 2022 R. G., rilevato che l'udienza è stata sostituita dal solo scambio e deposito telematico di note;

dato atto che LUANA VALVERDE ha depositato note e repliche nei termini assegnati;

dato atto che INPS DI ENNA ha depositato note e repliche nei termini assegnati;

rilevato che le parti hanno concluso come in atti;

all'esito assume la causa in decisione depositando (in considerazione della modalità di tenuta dell'udienza) la sentenza a verbale qui allegata.

Il giudice



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice, dott.ssa Marika Motta, ha emesso la seguente

SENTENZA

429 cpc

nella causa civile iscritta al n. 662/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:

“Opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,

lavoro/prev.”, promosso

da

LUANA VALVERDE, c.f. VLVLNU95P50C342F parte elettivamente

domiciliata nonché rappresentata e difesa dall’ Avv. NICOLETTI GIUSI

MARIA, giusta procura in atti

Parte ricorrente

contro

INPS DI ENNA 80078750587, rappresentata e difesa dall’avv. MANZI

ORESTE, giusta procura in atti

Parte resistente

Rilevato che l'udienza è stata sostituita dalle previste dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito telematico di note, effettuato dalle parti, e la causa veniva posta in decisione e veniva depositata la presente sentenza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Conclusioni come da verbali ed atti di causa.

Parte ricorrente asserendo di aver lavorato presso l'azienda agricola denominata "L'OASI DEL SIMETO" di Adamo Graziano Salvatore con sede legale a Palagonia (CT) in via Luigi Capuana n.3, con contratto di lavoro a tempo pieno determinato nell'anno 2019, con la qualifica professionale di bracciante agricolo, proponeva ricorso avverso i seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito n. 594 2021 00004961 43 000 emesso dall'Inps di Enna in data 09/12/2021 e notificato in data 11/04/2022, a mezzo del quale si intimava il recupero di Euro 1.318,60 corrisposta a titolo d'indennità di maternità riferita al periodo dal 08/2020 al 09/2020 - Avviso di addebito n. 594 2021 00004962 44 000 emesso dall'Inps di Enna in data 09/12/2021 e notificato in data 11/04/2022, a mezzo del quale si intimava il recupero di Euro 1.371,12 corrisposta a titolo d'indennità di maternità riferita al periodo dal 09/2020 al 10/2020 - Avviso di addebito n. 594 2021 00004965 47 000 emesso dall'Inps di Enna in data 09/12/2021 e notificato in data 11/04/2022, a mezzo del quale si intimava il recupero di Euro 1.160,74

corrisposta a titolo d'indennità di maternità riferita al periodo dal 12/2020 al 12/2020 - Avviso di addebito n. 594 2021 00004966 48 000 emesso dall'Inps di Enna in data 09/12/2021 e notificato in data 11/04/2022, a mezzo del quale si intimava il recupero di Euro 1.265,88 corrisposta a titolo d'indennità di maternità riferita al periodo dal 01/2021 al 01/2021, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura svolte nell'anno 2019.

Chiedeva, previa sospensione, gli avvisi di addebito sopra indicati per le motivazioni di cui in narrativa atteso il grave ed evidente pregiudizio che deriverebbe al ricorrente attesa anche la rilevanza della somma ingiunta. - Accertare e dichiarare il diritto di VALVERDE Luana all' indennità di maternità per l'anno 2020 meglio indicato negli avvisi di addebito; - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto in restituzione dal ricorrente per somme percepite a tale titolo e per l'effetto; - Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito sopra indicati e allegati, con la conseguente restituzione delle somme nelle more trattenute dall'Inps di Enna e la conseguente reinscrizione del ricorrente negli elenchi nonché l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si costituiva l'INPS chiedendo, *dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità del proposto ricorso e, per l'effetto rigettarlo con la prevista statuizione di Legge.*

La causa veniva decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione in udienza.

In considerazione della ragione più liquida si procederà direttamente all'esame delle questioni di merito.

Va subito rilevato che in tema d'indebito previdenziale, che miri ad ottenere l'accertamento della legittimità della percezione delle indennità di disoccupazione agricola, indennità di malattie e maternità, a fronte della posizione dell'ente previdenziale che abbia ritenuto le stesse indebitamente percepite o non dovute, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico dell'attore, la questione controversa tra le parti, - ossia la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola - deve essere valutata alla stregua della produzione documentale e delle difese articolate.

Com'è noto con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa

fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui sopra o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.

Sul piano processuale, come già rilevato, è l'attore a dover provare tutti gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio. In materia di prestazioni previdenziali chi agisce in giudizio ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.

L'art. 32 della legge 264/49 riconosce ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze un'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 1949/40, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.

In materia è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite, affermando che “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa

fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1499 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L. Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).

Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico

funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”(Cass.Sentenza n. 75/2023 pubbl. il 31/01/2023 RG n. 328/2019 7 un.26.10.2000 n. 01133).

In tema di requisiti del lavoro subordinato nel rapporto di lavoro in agricoltura, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì, che “ tale sotto-tipo di rapporto è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'impresa in generale".

Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale in esame, è necessario il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e la sussistenza di un rapporto di lavoro che presenti i caratteri propri della subordinazione.

Parte ricorrente, tuttavia, non ha fornito una prova stringente dei superiori requisiti.

Infatti, la prova articolata è assolutamente generica con riferimento alle precipue modalità di esercizio del potere direttivo-gerarchico, all'esatto numero di giornate lavorative, ai luoghi di lavoro, alla corrispettività e all'entità della paga.

Né assume alcun rilievo, neanche indiziario, la documentazione prodotta atteso che la stessa (buste paga e comunicazione Unilav) comunque non prova l'effettiva corresponsione del corrispettivo né il versamento effettivo dei contributi, né l'effettività del rapporto di lavoro, trattandosi di documentazione formata sulla base di unilaterali dichiarazioni di privati (tra cui lo stesso ricorrente) che qui sono appunto in contestazione; documentazione, peraltro, già esibita agli Ispettori dell'INPS/polizia giudiziaria, che l'hanno ritenuta inattendibile –qui si ritiene - in quanto mera documentazione burocratica finalizzata solo a far apparire un rapporto, in realtà, in tutto o in parte inesistente e per ottenere provvidenze pubbliche non dovute, come emerge dalla copiosa documentazione prodotta dall'Inps.

Da tale documentazione emergono una serie di anomalie che denotano la natura fittizia dei rapporti di lavoro.

Come rilevato in sede ispettiva il titolare dell'azienda non ha prodotto titoli di possesso di terreni né altra documentazione attestante l'attività svolta. Non risultano stati mai pagati contributi previdenziali pur a fronte

della dichiarazione di assunzione di lavoratori e l'asserito pagamento delle retribuzioni. Inoltre, appare singolare che il datore avrebbe (circostanza peraltro neanche provata) pagato tutte le retribuzioni ma non ha mai pagato neanche in minima parte i contributi. Invece, il mancato pagamento dei contributi appare elemento che fa logicamente ritenere che non abbia neanche pagato le retribuzioni.

A fronte dell'elevatissimo asserito costo per retribuzioni (302.369,00 euro per il 2015, 348.891,00 euro per il 2016, 391.088,00 euro per il 2017, 373.657,00 euro per il 2018, 425.914,00 euro per il 2019) e l'ammontare del debito insoluto per contributi previdenziali (487.647,39 euro per gli anni 2015-2019) non risultano ricavi. Firmato L'andamento economico appare pertanto tanto anomalo e contrario alla prudenza minima che ogni operatore economico dovrebbe avere, da risultare indice di collusione tra datore e lavoratori al fine di percepire provvidenze pubbliche.

Alla luce degli elementi emergenti dalla documentazione raccolta in sede di indagini, tutta la documentazione aziendale della ditta (assunzione, comunicazione unilav ecc...) di unilaterale formazione della stessa ditta – implicata nella condotta truffaldina - appare non credibile e non indicativa, pertanto, in modo certo dell'esistenza di un rapporto di lavoro fra la ditta ed il lavoratore.

Il verbale ispettivo, in primo luogo fa fede fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati (entità dei costi sostenuti per personale, mancato pagamento dei contributi previdenziali, dichiarazioni rese dai dipendenti, documentazione contabile raccolta).

Per il resto il verbale ispettivo (cioè con riferimento ai fatti oggetto di mere valutazioni e deduzioni degli agenti accertatori), pur non costituendo prova legale, e potendo dunque essere disatteso in presenza di ulteriori prove, costituisce comunque elemento probatorio di cui il giudice può e deve tener conto se ritenuto non contraddittorio e convincente, anche in considerazione della circostanza che proviene da soggetti particolarmente attendibili e professionali (agenti di polizia giudiziaria) chiamati per legge all'accertamento di fatti di reato. I fatti accertati costituiscono dunque indizi della sussistenza di un accordo simulatorio fra datore e lavoratore, non avendo altra logica spiegazione le incongruenze sopra rilevate e la palese antieconomicità dell'attività dichiarata.

Né, peraltro, appare verosimile che le irregolarità contabili e fiscali riscontrate fossero solo finalizzate a frodare il fisco, atteso che se questo fosse stato l'intento, ossia mantenere sottotraccia (cioè, in nero) l'attività non sarebbero stati denunciati neanche i lavoratori, o ne sarebbero stati

denunciati in numero inferiore al necessario e non invece in numero esorbitante.

A fronte di un tale quadro indiziario, spettava al lavoratore, fornendo adeguata prova, che il rapporto era veramente esistente o di aver lavorato per il numero di giornate denunciate (e che dunque era in possesso dei requisiti di legge per percepire le indennità di cui è causa), e tale prova doveva ricercare al di fuori del quadro collusivo sopra descritto: cioè, a fronte di un tale quadro indiziario gli oneri probatori, già ricadenti per legge sul lavoratore, inevitabilmente divengono più stringenti.

Quindi, spetta al lavoratore, che pretenda di vantare diritti assistenziali nei confronti dell'Inps - cioè nei confronti di un soggetto terzo rispetto a quello che ha rilasciato la documentazione attestante il rapporto di lavoro - dare la prova dell'esistenza del rapporto con mezzi diversi dalla documentazione datoriale, nei casi in cui, come nel caso di specie, la documentazione datoriale non è credibile.

Tale prova non è stata raggiunta.

Esaminando, invero, lo stringato atto introduttivo di parte ricorrente e l'esigua documentazione offerta in comunicazione dalla stessa, non si rinviene alcun elemento che possa fondare le pretese avanzate dalla parte ricorrente.

Quest'ultima, infatti, si limita a produrre la lettera di assunzione e le buste paga, che come rilevato provengono da soggetto non attendibile.

Inoltre, la prova testimoniale così come articolata non era idonea alla prova dei fatti dedotti in giudizio. Infatti, le richieste di prova per testi formulate, devono o dovevano essere rigettate per genericità dei capitoli di prova articolati, come sopra rilevato; genericità, a cui non poteva neanche porsi rimedio integrando i capitoli con i fatti dedotti in ricorso, atteso che in ricorso i fatti sono stati allegati in modo altrettanto generico, né con riferimento alla documentazione prodotta, attesa l'inattendibilità della stessa (documentazione che, a sua volta, invece, necessitava di seri riscontri esterni al quadro collusivo sopra rilevato per essere presa in considerazione seriamente).

Né possono utilizzarsi i poteri ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c. in considerazione del fatto che tali poteri non possono essere esercitati per sostituirsi alla parte nell'esercizio dei suoi poteri di allegazione e prova nei termini di legge, ma possono essere esercitati solo al fine di colmare una probatio semiplena, una volta che la parte abbia ottemperato all'onere di allegare e provare i fatti di causa, anche se con risultati non sufficienti a fondare in modo pieno (a sé favorevole) il convincimento del giudice.

La parte, cioè, deve aver comunque offerto una pista probatoria, che il giudice con i propri poteri ufficiosi si limita a seguire e completare, senza sostituirsi alla parte stessa nei compiti che le sono propri (si vedano sul punto, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020).

Nel caso di specie non solo manca una probatio semiplena fornita dal ricorrente, attesa l'inattendibilità della documentazione prodotta e la genericità del ricorso e della prova, ma addirittura la pista probatoria che emerge dagli atti si indirizza verso una direzione opposta rispetto a quella verso cui tende il ricorrente.

Pertanto, la prova è stata offerta con quei medesimi lavoratori che al pari della parte ricorrente fanno parte del medesimo quadro collusivo.

Inoltre, la ricorrente pur avendo asserito di aver percepito, avendone diritto, indennità di malattia, di maternità e altre provvidenze, non ha offerto di provare di avere maturato i requisiti di legge per ottenere tali indennità, o di essersi trovata nelle specifiche condizioni legittimanti le pretese.

In definitiva non essendo stata data prova della effettiva sussistenza del rapporto, e sussistendo, anzi, elementi che fanno protendere proprio per la sussistenza di un accordo simulatorio fra lavoratore e datore finalizzato a percepire indebitamente provvidenze pubbliche, la domanda deve essere rigettata.

In ordine alle spese di lite deve rilevarsi che *“il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).”* (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020), dovendosi conseguentemente porre le spese a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 662/2022 R.G.,

1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli avvisi di addebito impugnati;

2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in 1200,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa se dovute.

Così deciso in Enna il 17.09.25.

Il giudice